

Stampa e Informazione

Tribunale dell'Unione europea COMUNICATO STAMPA n. 108/18

Lussemburgo, 13 luglio 2018

Sentenze nelle cause T-680/13 K. Chrysostomides & Co. e a. / Consiglio e a. e T-786/14 Bourdouvali e a./Consiglio e a.

Il Tribunale respinge le domande di risarcimento danni presentate da diverse persone fisiche e società e relative alla ristrutturazione del settore bancario cipriota

La condizione dell'illiceità del comportamento contestato all'Unione europea non è soddisfatta

Nei primi mesi del 2012, diverse banche con sede a Cipro, tra cui la Cyprus Popular Bank (Laïki) e la Trapeza Kyprou Dimosia Etaireia (Bank of Cyprus o BoC) hanno incontrato difficoltà finanziarie. Il governo cipriota ha quindi presentato una richiesta di assistenza finanziaria al presidente dell'Eurogruppo, il quale ha comunicato che l'assistenza finanziaria richiesta sarebbe stata fornita dal meccanismo europeo di stabilità (MES) nell'ambito di un programma di aggiustamento macroeconomico che doveva concretizzarsi in un protocollo d'intesa. I negoziati su tale protocollo sono stati condotti, da un lato, dalla Commissione europea, congiuntamente con la Banca centrale europea (BCE) e il Fondo monetario internazionale (FMI) e, dall'altro, dalle autorità cipriote. La Commissione, in nome del MES, e Cipro hanno quindi sottoscritto il protocollo e il MES ha concesso assistenza finanziaria a tale Stato membro.

Varie persone fisiche e società erano all'epoca titolari di depositi presso la Laïki e la BoC o azionisti o obbligazionisti presso di esse. I singoli e le società interessate ritengono che l'adozione di misure concordate con le autorità cipriote abbia provocato una riduzione sostanziale del valore dei loro depositi, delle loro azioni o dei loro titoli di credito obbligazionari. Tali singoli e dette società hanno quindi proposto un ricorso per responsabilità extracontrattuale davanti al Tribunale dell'Unione europea al fine di ottenere il risarcimento delle presunte perdite causate dalle suddette misure.

Con le sue sentenze odierne, il Tribunale ricorda che il sorgere della responsabilità extracontrattuale dell'Unione presuppone che ricorra una serie di condizioni, ossia 1) l'illiceità del comportamento contestato all'istituzione dell'Unione, 2) l'effettività del danno e 3) la sussistenza di un nesso di causalità fra il comportamento dell'istituzione e il danno lamentato. Per quanto riguarda la prima condizione, il Tribunale ricorda che dev'essere dimostrata una violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica intesa a conferire diritti ai singoli. Secondo i singoli e le società che hanno presentato ricorso, tali norme giuridiche sono, nello specifico, il diritto di proprietà, il principio di tutela del legittimo affidamento e il principio di parità di trattamento.

I singoli e le società interessate ritengono, anzitutto, di essere stati privati del loro diritto di proprietà sui depositi affidati alle banche sopra elencate o sulle loro azioni ed obbligazioni da esse detenute. A tale proposito, il Tribunale ricorda che la Corte di giustizia, con sentenze del 20 settembre 2016¹, ha già esaminato tre delle misure imposte nel quadro del protocollo d'intesa, ossia, in primo luogo, il recupero da parte della BoC dei depositi garantiti dalla Laïki e il mantenimento dei depositi non garantiti presso la Laïki in attesa della sua liquidazione, in secondo luogo, la conversione in azioni del 37,5% dei depositi non garantiti della BoC con pieno diritto di voto e diritti ai dividendi, nonché, in terzo luogo, il congelamento temporaneo di un'altra parte di tali depositi non garantiti. Nelle suddette sentenze, la Corte ha dichiarato che tali misure non potevano essere considerate un intervento sproporzionato e inammissibile che pregiudica

_

¹ Sentenze della Corte del 20 settembre 2016 nelle cause C-8/15 P e a., v. comunicato stampa n. 102/16.

il diritto di proprietà. Il Tribunale ritiene che i singoli e le società interessate non abbiano fornito alcun elemento per dimostrare che tale conclusione non fosse applicabile al caso di specie.

Il Tribunale esamina poi la conformità al diritto di proprietà di altre misure, tra cui, in primo luogo, quella relativa alla riduzione del valore nominale delle azioni ordinarie della BoC e, in secondo luogo, quella riguardante la vendita delle filiali greche della BoC e della Laïki. Esso constata anzitutto che la conversione in azioni delle obbligazioni della BoC e la **riduzione del valore nominale delle azioni della BoC** avevano lo scopo di reintegrare i capitali propri della BoC e garantire in tal modo la stabilità del sistema finanziario cipriota e della zona euro complessivamente considerata. Secondo il Tribunale, si tratta di una misura proporzionata all'obiettivo perseguito, fermo restando che alternative meno restrittive non sarebbero state realizzabili o non avrebbero permesso di raggiungere i risultati attesi. Il Tribunale conclude che tale misura non costituisce un intervento sproporzionato e inammissibile in contrasto con il diritto di proprietà.

Per quanto riguarda la vendita delle filiali greche, l'obiettivo era di evitare qualsiasi effetto contagio tra i sistemi bancari e finanziari cipriota e greco per mantenere la stabilità finanziaria. Data l'importanza degli obiettivi perseguiti e dal momento che tale vendita è stata attuata nell'ambito di una procedura aperta, trasparente e non discriminatoria, il Tribunale conclude che la vendita delle filiali greche non ha costituito una violazione del diritto di proprietà.

Per quanto attiene al principio di tutela del legittimo affidamento, il Tribunale ricorda che il diritto di avvalersi di tale principio presuppone che rassicurazioni precise, incondizionate e concordanti, provenienti da fonti autorizzate ed affidabili, siano state fornite all'interessato dalle autorità competenti dell'Unione. I singoli e le società ricorrenti sostengono che le autorità competenti dell'Unione abbiano fornito loro rassicurazioni concordanti e precise sul fatto che le misure previste dal protocollo d'intesa non sarebbero state imposte a Cipro. Il Tribunale ritiene tuttavia che i singoli e le società non potessero fondare un legittimo affidamento sugli atti e sui comportamenti dedotti nei loro ricorsi.

Il Tribunale esamina inoltre l'esistenza di un'eventuale violazione del principio di parità di trattamento, che costituisce un principio generale del diritto dell'Unione, sancito dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Da una giurisprudenza costante emerge che il principio di parità di trattamento impone che situazioni analoghe non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, a meno che tale trattamento non sia obiettivamente giustificato.

A tale riguardo, i singoli e le società ricorrenti sostengono che i titolari di depositi non garantiti della Laïki siano stati discriminati rispetto ai creditori di tale banca i cui ricorsi derivano dal sostegno eccezionale di liquidità (Emergency Liquidity Assistance o ELA) concesso alla Laïki. Dal momento che il debito della Laïki derivante dall'ELA è stato trasferito alla BoC, detti creditori potrebbero infatti rivolgersi alla BoC, mentre il debito della Laïki nei confronti dei titolari di depositi non garantiti verrebbe annullato. Al riguardo il Tribunale osserva che solo la Banca centrale di Cipro ha concesso l'ELA alla Laïki e vantava un credito nei suoi confronti per tale motivo. Se è vero che un operatore privato (quali sono i titolari dei depositi non garantiti e gli azionisti delle banche interessate) agisce nel suo interesse patrimoniale privato, le decisioni di una banca centrale dell'Eurosistema (quale la Banca centrale di Cipro) sono tuttavia guidate da motivi di interesse pubblico; pertanto le situazioni di queste due categorie di soggetti non sono paragonabili e non si può quindi parlare di discriminazione.

Inoltre, i singoli e le società fanno valere che quelli tra loro i cui depositi presso le banche interessate superavano 100 000 euro sono stati oggetto di discriminazione rispetto ai depositanti i cui depositi non superavano tale importo. Infatti, i depositi di un importo pari o inferiore a 100 000 euro sarebbero stati coperti dal sistema di garanzia dei depositi cipriota, mentre i depositi di un importo superiore lo sarebbero stati solo fino a 100 000 euro. Inoltre, i singoli e le società ritengono di essere stati discriminati rispetto ai depositanti, agli azionisti e agli obbligazionisti delle banche stabilite negli Stati membri che hanno ottenuto assistenza finanziaria prima di Cipro, poiché l'importo di tale assistenza sarebbe stato ogni volta superiore a quello del dispositivo di assistenza

finanziaria concesso a Cipro senza che si incidesse sui depositi, sulle azioni e sulle obbligazioni delle banche di tali Stati membri. Infine, essi ritengono di essere stati discriminati anche rispetto agli associati del settore bancario cooperativo, in quanto questi ultimi non sono stati oggetto di bail-in.

In risposta a tutti gli argomenti esposti, il Tribunale ritiene che si tratti di due situazioni distinte che non sono comparabili, cosicché non è riscontrabile alcuna discriminazione illegittima.

Infine, i singoli e le società sostengono di aver subito una discriminazione basata sulla nazionalità rispetto ai titolari di depositi presso le filiali greche. A loro parere, mentre la concessione del dispositivo di assistenza finanziaria è stata subordinata all'attuazione, da parte delle autorità cipriote, di una misura di bail-in riguardante i depositi presso le banche interessate a Cipro, una siffatta condizione non è stata prevista per quanto riguarda i depositi presso le filiali delle stesse banche in Grecia. Il Tribunale statuisce al riguardo che tali situazioni siano comparabili e che vi sia quindi una differenza di trattamento, ma che tale differenza di trattamento sia giustificata da una finalità obiettiva e ragionevole, vale a dire l'esigenza di prevenire qualsiasi effetto contagio tra il sistema bancario cipriota e il sistema finanziario greco.

Alla luce di quanto precede, il Tribunale conclude che i singoli e le società ricorrenti non sono riusciti a dimostrare l'esistenza di una violazione né del diritto di proprietà, né del principio di tutela del legittimo affidamento, né del principio di parità di trattamento. Dal momento che la prima condizione per invocare la responsabilità extracontrattuale dell'Unione (ossia l'illiceità del comportamento contestato a un'istituzione dell'Unione) non è soddisfatta, il Tribunale respinge le domande di risarcimento danni.

IMPORTANTE: Contro la decisione del Tribunale, entro due mesi a decorrere dalla data della sua notifica, può essere proposta un'impugnazione, limitata alle questioni di diritto, dinanzi alla Corte.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna il Tribunale.

Il testo integrale delle sentenze (<u>T-680/13</u> e <u>T-786/14</u>) è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575